

**DELIBERAZIONE 17 MAGGIO 2018**  
**281/2018/S/GAS**

**ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 911/18, IN MERITO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA DALL'AUTORITÀ AD ENEL RETE GAS S.P.A., ORA 2I RETE GAS S.P.A., CON DELIBERAZIONE VIS 33/10**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1019<sup>a</sup> riunione del 17 maggio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, 168/04, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas" (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2008, VIS 110/08;
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2010, VIS 33/10;
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione III, 22 marzo 2011, n. 764 (di seguito: sentenza 764/11);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 13 febbraio 2018, n. 911 (di seguito: sentenza 911/18).

**FATTO:**

1. L'art. 11, comma 2, del Testo integrato, imponeva alle imprese di distribuzione l'obbligo di arrivare sul luogo di intervento entro sessanta minuti dalla chiamata di pronto intervento, per almeno il 90% delle chiamate.
2. Con deliberazione VIS 33/10, l'Autorità, a conclusione del procedimento avviato con la deliberazione VIS 110/08, ha irrogato a Enel Rete Gas S.p.a., ora 2i Rete Gas S.p.a., una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 450.000, per aver violato la citata disposizione, nell'anno solare 2007, per gli impianti di distribuzione di Casaleggio Boiro (AL) e di Fraconalto (AL). In particolare perché:
  - con riferimento all'impianto di Casaleggio Boiro, nell'anno 2007, a fronte di un numero complessivo di 40 (quaranta) chiamate di pronto intervento, i tecnici della società in 8 (otto) casi avevano impiegato più di sessanta minuti a recarsi sul luogo dell'intervento;
  - con riferimento all'impianto di Fraconalto, sempre nell'anno 2007, a fronte di un numero complessivo di 2 (due) chiamate di pronto intervento, i tecnici della società, in entrambi i casi, avevano impiegato più di sessanta minuti a recarsi sul luogo dell'intervento.
3. Con sentenza 764/11, il Tar Lombardia ha respinto il ricorso presentato da Enel Rete Gas nei confronti della predetta deliberazione VIS 33/10, confermando la legittimità della sanzione irrogata.
4. Con sentenza 911/18, il Consiglio di Stato, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tar Lombardia 764/11, ha annullato la deliberazione VIS 33/10 nella sola parte relativa alla determinazione dell'importo della sanzione.
5. In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sanzione irrogata non fosse proporzionata "*al fatto concretamente posto in essere*", non avendo tenuto conto in modo adeguato "*della specificità della situazione*", ossia, da un lato, della circostanza che "*il ritardo ha riguardato, nel corso di un anno, rispettivamente otto e due interventi nei Comuni interessati con uno scostamento non molto rilevante rispetto al limite dei sessanta minuti*" e, dall'altro, della piccola dimensione degli impianti interessati.
6. Il Consiglio di Stato, stabilendo che l'Autorità ridetermini la sanzione "*nella misura che, tenendo conto della peculiarità della fattispecie e del numero degli interventi ritardati, deve essere pari ad un terzo di quella concretamente irrogata*", ha, nell'esercizio della sua giurisdizione di merito, individuato un criterio di automatica applicazione per l'Autorità ai fini della rideterminazione della sanzione contestata;
7. Il criterio di cui al punto precedente è del tutto vincolante, non lasciando alcun margine di discrezionalità all'Autorità, nella sua applicazione.

**RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE:**

8. In esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Stato nella sentenza 911/18, la sanzione per l'illecito accertato con deliberazione VIS 33/10 è pertanto quantificata in euro 150.000 (centocinquantamila/00), pari ad un terzo di quella originariamente irrogata dall'Autorità

**DELIBERA**

1. in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 911/18, la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare a Enel Rete Gas S.p.a., ora 2i Reti Gas S.p.a., per la violazione accertata con deliberazione VIS 33/10 è di euro 150.000 (centocinquantamila/00);
2. il presente provvedimento è notificato all'indirizzo pec [2iretegas@pec.2iretegas.it](mailto:2iretegas@pec.2iretegas.it) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

17 maggio 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*